

## Allegato 1 - Gestione verifica analitica

Nel corso del tempo dal confronto delle associazioni di categoria sono state illustrate alcune problematiche in tema di compilazione della casella “*verifica analitica*” presente nella sezione 12 -riservata al destinatario - del FIR.

I quesiti posti sono i seguenti:

1. il destinatario dei rifiuti, sulla base dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione dei rifiuti in essere, rilasciati in conformità alle norme di settore applicabili (D.lgs. n. 36/2003, BAT applicabili al trattamento e all'incenerimento dei rifiuti), si trova, nella maggior parte dei casi, nella necessità di differire l'accettazione del carico, rispetto alla data di arrivo dello stesso, in attesa dell'esito delle verifiche analitiche sul rifiuto conferito, in attuazione delle specifiche prescrizioni sulle modalità di accettazione dei rifiuti conferiti (vedasi di seguito nel dettaglio e riferimenti alle norme);
2. il campo 17 “annotazioni” del formulario, in base alle istruzioni vigenti, è dedicato all'inserimento di eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (Produttore/Detentore, trasportatore, destinatario) ma, allo stato attuale, utilizzando sia l'applicativo WEB sia l'App in mobilità del RENTRi disponibili in area DEMO, il destinatario non può accedere al campo 17 (annotazioni) del formulario in formato digitale prima di aver completato e sottoscritto digitalmente i campi 12 (sezione riservata al destinatario) o 16 (Secondo destinatario) del documento, accettando (per intero o parzialmente) o respingendo il carico;
3. il mancato accesso al campo 17 “annotazioni” rende impossibile all'operatore completare le informazioni sulla tracciabilità dando evidenza delle prescrizioni contenute nella sua autorizzazione.

In relazione al punto 1, in considerazione delle norme sopra richiamate - D.lgs. 36/2003 e BAT applicabili - per quanto riguarda gli impianti di discarica, si rileva:

L'art. 7 bis del D.lgs. n. 36/2003 stabilisce che:

1. *Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.*
2. *La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.*
3. *La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento ed è ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto. Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.*
4. *Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.*

5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità di quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.

**L'art. 7-ter indica:**

1. I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto.

2. La verifica di conformità, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4.

In relazione a quanto indicato dal D.lgs. n. 36/2003 le procedure per il conferimento dei rifiuti ammissibili in discarica prevedono che la verifica di conformità sia eseguita solo quando i rifiuti siano effettivamente ammissibili in discarica, ma comunque tale verifica avvenga sulla base dei dati forniti dal produttore.

Inoltre, l'art. 11 dello stesso decreto stabilisce per verifica in loco e per le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica:

1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalità previste al comma 5.

3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.

5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:

a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;

b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;

*c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

*Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;*

*d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;*

*e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.*

Quanto indicato dall'art. 11 non fa presupporre la sospensione del carico in quanto le procedure di ammissione, ovvero la determinazione dei criteri di ammissibilità, devono essere già svolte prima dell'arrivo del carico, ma, tuttavia, consente il prelievo dei campioni per la verifica di conformità che ai sensi dell'art. 7 ter indicato sopra, spetta al gestore solo per i rifiuti ammissibili e regolarmente conferiti.

Inoltre, si rappresenta che:

- L'art. 29 bis del TUA stabilisce al comma 1 che *l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.*

Sempre l'art. 29 bis al comma 3, prevede che per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.lgs. 36/2023 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.

A tale riguardo, si richiamano in particolare, la Bat 9 della Decisione di esecuzione della Commissione del 12/11/2019, n. 2019/2010/UE per gli impianti di incenerimento che riprende la Bat 2 della Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, recante le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE i cui contenuti sono.

- la lettera a) delle BAT/BREF riporta che devono essere predisposte delle procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti. Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti

- la lettera b) riporta che devono essere predisposte e attuate procedure di accettazione dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

Quanto indicato nella BAT 2 è perfettamente in linea con i contenuti del D. lgs n. 36/2003 che prevedono che i rifiuti siano dichiarati ammissibili prima del conferimento e per questi si attui poi la verifica di conformità tenendo conto del fatto che l'art. 11 del D.lgs. 36/2003 è stato introdotto con il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”

In sintesi, e per rispondere al punto 1, dall'analisi del contesto normativo emerge che il destinatario non debba differire l'accettazione dei rifiuti, ma che possa condurre tutti i controlli previsti sia in fase di preaccettazione (BAT) che in fase di accettazione partendo dal presupposto che possono arrivare solo rifiuti dichiarati ammissibili per il conferimento in discarica tramite la caratterizzazione di base eseguita dal produttore. Questo concetto vale per i rifiuti regolarmente generati mentre per quelli non regolarmente generati la caratterizzazione di base deve essere eseguita per ciascun lotto conferito.

Inoltre, per quanto riguarda la documentazione che accompagna il trasporto appare opportuno evidenziare le modifiche introdotte all'atto del recepimento della Direttiva 851/2018/CE. A tale riguardo si richiamano:

- Il comma 4 dell'art. 188 indica che la consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
  - a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

In relazione a quanto espresso sopra viene indicato come esclusione della responsabilità la ricezione del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; la data di arrivo quindi, segna, in maniera inequivocabile, un momento preciso che è ribadito anche al comma 4 dell'art 193 che di seguito si riporta.

Il comma 4 dell'art. 193 del TUA stabilisce che *fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore*

o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Si rappresenta che i modelli contenuti nel DM 59/2023, emanati in attuazione dell'art. 188-bis, comma 1, riportano quanto indicato dalla normativa vigente in termini di sottoscrizione e apposizione data in arrivo da parte del destinatario, introducendo altresì, il campo in attesa di verifica analitica.

11) Firma conducente:													
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO													
Accettazione	Acc. per intero				Acc. parzialmente				Respinto	In attesa di verifica analitica			
Quantità accettata					,				Kg	Causale:	NC	IR	A
Quantità respinta					,				Kg				
Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma del Destinatari	

Appare opportuno rilevare quanto riportato all'art. 190 comma 1, del TUA che indica che *chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.*

A ciò si aggiunga che l'art. 190 comma 3, del TUA prevede che *le annotazioni da riportare nel registro cronologico sono effettuate per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.*

In relazione a quanto sopra indicato la consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore si lega al conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario. In questo passaggio è inclusa la presa in carico dei rifiuti altrimenti non potrebbe essere sottoscritto e datato in arrivo un FIR.

Si evidenzia che in nessun articolo vigente si fa espresso riferimento al termine accettazione ad indicare un differimento tra il conferimento da parte del trasportatore dei rifiuti e l'accettazione formale, tenendo anche presente quanto indicato sopra in merito ai passaggi che devono essere eseguiti dal destinatario in relazione all'art. 5 del D.lgs. n. 36/2003.

In questo contesto il RENTRI nel disciplinare i nuovi formati relativi a FIR e Registro di carico/scarico ha seguito quanto espresso dalla normativa di settore introducendo la casella in attesa di verifica analitica per consentire l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni a valle dell'apposizione sul FIR della data di arrivo dei rifiuti presso l'impianto.

Pertanto, in relazione al punto 2, il FIR sia esso digitale o cartaceo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto e datato in arrivo dal destinatario in relazione alle disposizioni normative enunciate sopra.

Si ritiene pertanto, confermato il contenuto pubblicato nella FAQ che risulta essere conforme con quanto sopra riportato.

### **FAQ Compilazione del campo in attesa di verifica analitica**

*Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Per le modalità di gestione del rifiuto "in attesa di verifica analitica", si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.*

Infine, in riferimento al punto 3 vale quanto già sopra riportato, ovvero che il campo *Annotazione* contiene ogni informazione utile ai fini della tracciabilità per indicare ciò che uno dei soggetti ritiene di dover annotare al termine della movimentazione dei rifiuti e nel caso del destinatario, dopo l'apposizione della data di arrivo dei rifiuti in impianto e della firma.

Da ultimo, si segnala che per quanto riguarda i contenuti dalla Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 07/03/2018) 26/09/2018, n. 22999 questi tengono conto del DM 145/1998 e del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI che ad oggi risultano essere stati abrogati.